



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**  
**P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli**  
**[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)**

**Verbale n.03 del 25-01-2020**

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 9:30 in conferenza telematica, il Collegio dei Revisori si è riunito nelle persone dei signori:

Dott. Greco Calogero - *Presidente*

Dott.ssa Giovanna Iacono - *Componente*

Dott. Filippo Picone – *Componente*

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 20-12-2019 avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 relativo alle spese di lite di cui alla sentenza n.82 del Tribunale di Caltanissetta in favore della Camedil Costruzioni s.r.l.”, ricevuta tramite pec in data 10.1.2020**

*Il Collegio dei Revisori:*

**Premesso che:**

- L'Articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) **Sentenze esecutive;**
  - b) Coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni.....;
  - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**COMUNE DI MUSSOMELI (CL) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- L'Art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- L'Art. 239 del Tuel, 1° comma lettera b) n.9, il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

**VISTO** la sentenza n.82 del 16/01/2018 del Tribunale che ha condannato il Comune di Mussomeli al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Camedil per euro 4.838,00 oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva per complessivi euro 7.059,22;

**VISTO** la relazione al contenzioso sottoscritta dalla Dott.ssa L. Maniscalco;

**CONSIDERATO che come si legge in proposta:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 12.09.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 dove nell'annualità 2019 era stata prevista la necessaria copertura finanziaria;
- la Commissione straordinaria di liquidazione con nota prot. n.19839 dell'11.10.2018 per altra fattispecie ha evidenziato che in ordine alle spese di lite ed alla liquidazione di CTU, trattandosi di obbligazioni sorte successivamente al periodo di competenza del 31.12.2015, la gestione delle stesse veniva rimessa alla gestione ordinaria;
- la **somma complessiva di euro 7.059,22** farà carico sul bilancio di previsione 2018/2020 sulla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio 1.10.99.99 cap. 354 annualità 2019;

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti di cui all'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N.267/2000 per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio delle spese di lite in favore della convenuta Camedil Costruzioni srl, oltre al rimborso delle spese generali 15%, Cpa e Iva;

**Espresso** il parere di regolarità tecnico ed il parere di regolarità contabile dai responsabili d'Area, entrambi favorevoli;

**Visto quanto tutto sopra il Collegio procede a rilevare quanto di seguito:**

A fronte della sentenza di cui in oggetto, la stessa datata 16.01.2018 e pubblicata il 19.02.2018, con la quale si legge l'Ente è condannato al pagamento delle spese processuali, pari a euro 4.838,00, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA. per un totale di 7.059,22, nessun altro costo aggiuntivo anche per interessi maturati fino alla data del soddisfo risultano

essere stati previsti, nonché alcuna argomentazione al riguardo né riferimenti alla tempistica risultano nel corpo della proposta di deliberazione, anche in riferimento al lasso di tempo intercorso e tra la data della sentenza e quella della proposta di deliberazione e quella della presentazione della stessa proposta. L'Ente, comunque in presenza di una sentenza esecutiva e/o altro provvedimento esecutivo, è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti ex art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, in modo da impedire il maturare d'interessi, e/o eventuali altri oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente, punto 103 del principio contabile n. 2. E consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei Conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale;

Il valore della delibera del Consiglio, infatti, non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, ma di "ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso", avendo cura di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché consentire l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

**Si sottolinea** la circostanza che laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è sorto, si produce una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

**Il Collegio rileva**, altresì, come l'Ente, così si legge nella proposta, abbia assunto formale impegno di spesa con determina del Responsabile, Segretario generale, n.44 del 30.12.2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 7.059,22 imputando la spesa sul bilancio di previsione 2018/2020 Missione 1 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 11 "Altri servizi generali" voce di bilancio 1.10.99.99 cap. 354 annualità 2019; a tal proposito il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea la "necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili" di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento. ***Delibera sezione delle autonomie n. 27 /2019.***

La Sezione ribadisce che "Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico" ed enuncia i seguenti principi di diritto:

"Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori".

"Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano".

*Se il riconoscimento riguarda obbligazioni "scadute", nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa deve essere impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisato dal punto 9.1 del principio contabile di cui all'all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento.*

**Per quanto sopra rilevato**, la citata determina n.44 risulta contraria alle disposizioni normative, nonché il corpo stesso della proposta di deliberazione n.79, presentata nel 2020, oltre che per le carenze di argomentazione, per la previsione dell'impegno di spesa sull'annualità 2019 atteso che l'art. 162 del TUEL comma 3 prevede riferendosi al bilancio di previsione che "L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto".

Si rileva conseguentemente l'assenza della relativa copertura finanziaria nell'esercizio di riconoscimento, anno 2020, del debito fuori bilancio che in quest'anno deve trovare necessaria copertura;

Si ribadisce la necessità che le proposte vengano sempre corredate da una esaustiva istruttoria e, da un'apposita relazione adeguatamente motivata che:

- descriva l'origine del debito;
- specifichi le ragioni per le quali non si è ritenuto opportuno ricorrere avverso la sentenza stessa. Diversamente nella proposta di deliberazione dovrà essere inserita una espressa riserva di impugnazione, atteso che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità di impugnare la pronuncia in questione, prevedendo la riserva di ripetizione di quanto pagato dopo l'esito del giudizio;
- contenga la puntuale, compiuta ed aggiornata determinazione del quantum da riconoscere, costituito oltre che dalle somme indicate nel provvedimento dell'Organo giurisdizionale, anche da eventuali spese ulteriori;

Tutto ciò premesso rilevato e considerato,

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze, e salvo quanto sopra premesso e rilevato **PARERE FAVOREVOLE**, limitatamente al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 lettera a), del debito fuori bilancio della proposta in oggetto, per “ **spese di lite di cui alla sentenza n. 82 del Tribunale di Caltanissetta in favore della Camedil Costruzioni s.r.l., per un ammontare complessivo di € 7.059,22** ”, mentre, esprime parere **non favorevole per il relativo finanziamento** stante la modalità di copertura risulti imputata all'esercizio 2019 e assente quindi la copertura finanziaria nell'esercizio 2020, anno di riconoscimento del debito, comunque fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità amministrative e per danni erariali, fatte salve le azioni di rivalsa.

#### **Ed ancora,**

in riferimento a quanto sopra rilevato, codesto Collegio più volte ha ribadito e torna a ribadire la necessità di un controllo degli atti in capo dei vari responsabili e di una loro osservanza alle previsioni normative, atti così predisposti come quelli in esame, ledono quelli che sono i principi di trasparenza, veridicità del bilancio. Vista la natura del parere in esame e viste anche, da un controllo sul sito, le determine n.41 del 30.12.2019, (Impegno di spesa relativo a spese di lite derivante dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Caltanissetta in favore di Aina Giuseppe e Aina Salvatore), n.42 del 30.12.2019, (Impegno di spesa per definizione transattiva Vodafone Italia S.p.A.), n.43 del 30.12.2019 (Impegno di spesa relativo al saldo onorari in favore dell'avv. Francesco Galfano per l'incarico relativo al procedimento Ing. Pintavalle Totuccio e Arch. Giovanni Lanzalaco/Comune definito con sentenza n.538/2017 del Tribunale), n.44 del 30.12.2019,

(impegno di spesa relativo alle spese di lite di cui alla sentenza n.82 del Tribunale di Caltanissetta in favore della Camedil Costruzioni s.r.l.) n.45 del 31.12.2019 (impegno di spesa relativo alla causa C.M.A. c/Comune, definita con ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Caltanissetta R.G. n.524/201) e n.46 del 31.12.2019 (impegno di spesa relativo alle spese legali derivanti dalla sentenza n.565/2019 del Tribunale in favore di Ferreri Emanuele). adottate dal Segretario Generale, di cui per quest'ultima nessuna proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio è stata presentata a codesto Collegio, **si ammonisce l'Ente sul rispetto dei corretti principi contabili per una corretta e sana gestione amministrativa e al contempo prescrive a tutti i Responsabili di Area di relazionare nel dettaglio su tutti i debiti fuori bilancio **nonché di rivedere e annullare quelle determinate che siano contrari ai dettati normativi e ai principi dell'ordinamento contabile, assegnando il termine perentorio di giorni 5.****

Si invita inoltre l'Ente

Ai sensi dell'art. 227 del Tuel ad inviare la delibera di approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 11:30, a cura del Presidente viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, ai Responsabili dei Servizi e per conoscenza alla sezione controllo Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to Dott. Filippo Picone – Componente